

TAR Brescia, Sezione I - Sentenza 16/10/2008 n. 1329
d.lgs 163/06 Articoli 2, 84 - Codici 2.1, 84.1

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, avvertito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3166/05 e T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 741/06 cit.) che la verbalizzazione e la pubblicità delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti, che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari. La prima opera su un piano probatorio, mentre la seconda è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come "giusto" e rispettoso della par condicio.